

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 118° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 1991

**Presidenza del Presidente COVI**

#### INDICE

**Disegni di legge in sede redigente:**

«Nuove disposizioni in materia di arbitrato  
e disciplina dell'arbitrato internazionale  
(1686)

**(Seguito della discussione e rinvio)**

PRESIDENTE, .....	Pag. 2, 6, 7
ACONE (PSI) .....	3
BATTELLO (Com-PDS) .....	2
CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia .....	7

*I lavori hanno inizio alle ore 9,25.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

##### **«Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale» (1686)**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale», sul quale io stesso, nella seduta del 17 ottobre 1991, ho svolto la relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BATTELLO. Signor Presidente, condivido l'impostazione del disegno di legge al nostro esame e ritengo che sia opportuno andare avanti sulla strada indicata dalla legge 9 febbraio 1983, n. 28, con la quale erano state modificate alcune norme del codice di procedura civile in materia di disciplina dell'arbitrato.

Più che completare l'indirizzo preannunciato con quest'ultima normativa, si tratta, a mio avviso, di costruire una nuova disciplina, facendo riferimento alle elaborazioni di dottrina che in tutti questi anni sono maturate e alle esperienze quotidiane che si sono imposte con forza, avendo come referente le numerose convenzioni internazionali intervenute in materia.

Quindi, bisogna costruire più che completare l'opera, perchè la legge n. 28 si è limitata a novellare qualche articolo, non avendo in sé, sia pure implicitamente, un indirizzo tale da poter dire che ci si trovava di fronte ad una rielaborazione dell'istituto dell'arbitrato.

Invece, con il disegno di legge al nostro esame questo indirizzo sembra emergere nella misura in cui si riconosce un'efficacia autosufficiente al lodo arbitrale. Si fa inoltre una pulizia terminologica sostituendo il termine «sentenza» con «lodo» per quanto riguarda la materia arbitrale. Inoltre, si riduce a mera condizione di efficacia l'intervento del pretere, che d'ora in poi, se il disegno di legge al nostro esame verrà approvato, non sarà più elemento costitutivo di questo atto complesso, ma un elemento esterno.

Ci troviamo poi di fronte ad un'opzione che condivido. Mi rendo conto che per arrivare a questo punto ci sono voluti molti anni e si sono dovuti infrangere vecchi tabù, che in tutti questi anni hanno subito attacchi anche in altri settori dell'ordinamento. Mi riferisco all'unità della giurisdizione e alla giurisdizione come funzione esclusiva dello Stato - potremmo dire che si tratta di categorie cresciute con noi -, che evidentemente devono essere riviste dal punto di vista delle novità emergenti nell'ordinamento internazionale.

Nel disegno di legge n. 1686 costruiamo definitivamente il lodo come attività resa da privati sulla base di un compromesso o di una clausola compromissoria. Soprattutto in sede di modifica dell'arbitrato internazionale, dovremmo essere però più cauti nel disciplinare la clausola arbitrale e la clausola compromissoria all'interno dei contratti.

Apro una parentesi per affermare che se è opportuno rendere più fluido l'intero settore (posto che nel campo dell'arbitrato internazionale vi rientrano la correttezza, gli usi, e così via) e se è giunto rendersi conto che forse è troppo formalistica, rigorosa e fiscale la disciplina contenuta nel codice a proposito dell'approvazione specifica di clausole, mi sembra un po' troppo larga la disciplina qui proposta. A mio avviso - e chiudo la parentesi - deve trattarsi di una disciplina voluta chiaramente dalle parti.

Mi avvio rapidamente alla conclusione, affermando che emerge una nuova natura del lodo arbitrale. Alla luce di questo punto fermo, si regola opportunamente il riferimento alla disciplina codicistica per quanto riguarda l'arbitrato interno. A mio avviso, è opportuna sia la normativa in materia di questioni incidentali, sia quella in materia di connessione, sia quella in materia di termini per la decisione.

Va anche condivisa - e questo è l'elemento fortemente aggiuntivo rispetto alla disciplina attuale - l'introduzione degli articoli che costituiscono il nuovo Capo VI, concernente l'arbitrato internazionale, e degli articoli che costituiranno il Capo VII, concernente i lodi stranieri.

Forse dovremmo rivolgere una maggiore attenzione alla disciplina transitoria, ma mi riservo di esaminarla nel dettaglio durante la discussione dell'articolato.

In conclusione, ritengo che si tratti di un disegno di legge da condividere, e manifesto l'auspicio che possa essere portato al più presto all'esame dell'Aula per la sola votazione finale, nella fondata speranza che in questa legislatura si introduca nell'ordinamento anche una nuova normativa nel settore dell'arbitrato, disciplinando nel contempo anche quello internazionale.

ACONE. Il disegno di legge governativo tende ad introdurre nuove disposizioni in materia di arbitrato ed ha come obiettivo quello di creare una disciplina uniforme che tenga conto dell'arbitrato cosiddetto internazionale.

In linea di massima, esprimiamo consenso sulle modifiche previste salvo esplicitare, in maniera specifica nell'esame delle singole norme, le posizioni del Gruppo che rappresento.

Indubbiamente la parte più rilevante è costituita dalle disposizioni che sostituiscono tutta la disciplina relativa alla pronunzia del lodo, al suo deposito e alla sua impugnazione.

Questa parte introduce un principio nuovo che è costituito dalla assoluta eliminazione di un termine per il deposito del lodo. Mi riferisco al termine di un anno previsto dalla disciplina attuale che ha fatto dividere la dottrina in ordine alla condizione del lodo prima del suo deposito.

Ciò di cui si è discusso è se il lodo, una volta depositato, acquisisca l'autorità della cosa giudicata o se l'atto di deposito è solo necessario per l'efficacia esecutiva del lodo stesso.

Mi sembra che da questo punto di vista il provvedimento in esame compia una scelta nel senso di dare efficacia soltanto esecutiva all'atto del deposito del lodo.

Su questa disciplina c'è da avanzare qualche riserva, perchè la mancanza di un termine può portare a conclusioni non tutte controllabili così ha corretto il senatore Acone.

Altro aspetto sul quale vale la pena fare una segnalazione in questa fase è costituita dall'articolo 9 che si riferisce alla ipotesi di connessione, in quanto la disciplina che viene proposta è di deroga sostanziale dell'applicazione analogica delle norme sulla connessione nel processo civile. Ciò avviene sulla base di un'esperienza secondo la quale molte volte le cause vengono artificiosamente proposte davanti al giudice ordinario al solo scopo di lucrare la sospensione di un procedimento arbitrale. Attraverso il gioco della connessione, viene a realizzarsi la paralisi di un procedimento arbitrale che esiste in quanto, soprattutto nel nostro Paese, costituisce un'ipotesi di giustizia rapida. La sospensione, quindi, sarebbe la negazione di questa rapidità e farebbe venir meno le premesse in base alle quali le parti ricorrono, soprattutto nelle grandi controversie economiche, alla devoluzione di esse alla competenza degli arbitri. Tuttavia, a mio avviso, la questione merita un'ulteriore riflessione in quanto, così come è formulata la norma, nella sua genericità, esclude qualsiasi ipotesi di connessione e non distingue i casi di connessione che devono essere considerati nel rapporto tra controversia arbitrale e controversia davanti al giudice ordinario.

In linea di massima, si può essere favorevoli alla introduzione di una norma che libera il giudizio arbitrale dalla connessione con un giudizio che si svolge davanti ad un giudice ordinario. Si potrebbe pensare in questo caso ad una delibazione formale circa l'artificialità della lite pendente davanti al giudice arbitrale che ricalchi un po' ciò che abbiamo fatto in sede di modificazioni dell'articolo 367 in ordine al regolamento preventivo della giurisdizione.

Si tratta di un abbozzo di idee sul quale potremo tornare nel corso di una discussione su questo punto, che ritengo sia uno dei più importanti.

L'articolo 17, che riguarda i mezzi di impugnazione del lodo, contiene una norma molto importante che è costituita dal secondo comma del futuro articolo 827, in base al quale i mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dai depositi del lodo.

Va segnalata infine la modifica, forse superflua, che è espressione della acquisizione della definitività della pronunzia degli arbitri ai fini dell'impugnazione.

Forse in modo superfluo - ma non è male che vi sia chiarezza da parte del legislatore - l'articolo 19 introduce tra i casi di nullità della sentenza arbitrale, la non osservanza nel procedimento arbitrale del principio del contraddittorio.

Questo era già pacifico ma, a mio avviso, è giusto averlo inserito esplicitamente in modo da evitare qualsiasi incertezza.

Un'altra norma interessante è l'articolo 20, che introduce una fattispecie, quella della nullità parziale del lodo, che non è soltanto di pura invenzione teorica, bensì anche di carattere funzionale, in quanto la corte d'appello può dichiarare non la nullità dell'intero lodo - come potrebbe oggi accadere -, bensì soltanto di quella parte del lodo, scindibile dalle altre, affetta da nullità.

Questo non è altro che l'applicazione dei principi sulla nullità già contenuti nella parte generale del codice di procedura civile che riguarda tutti gli atti processuali e quindi anche la sentenza arbitrale.

Inoltre, si prevede che la corte d'appello si pronunzi sul merito, su concorde richiesta delle parti, e qualora il tal caso fosse necessaria di una nuova istruttoria il collegio rimette con ordinanza la causa all'istruttoria.

Per quanto riguarda l'arbitrato internazionale e il riconoscimento dei lodi stranieri, desidero per ora non entrare nel merito, per poterlo fare allorquando esamineremo i singoli articoli. Infatti, si tratta della parte più tecnica e più legata alle esigenze di ordine internazionale, che sono assai immanenti nella materia dell'arbitrato.

Vorrei ora dare qualche indicazione su una serie di modifiche che potrebbero essere introdotte nella disciplina che andremo ad esaminare.

Anzitutto, facendo riferimento ad una sollecitazione proveniente dall'Associazione italiana per l'arbitrato, va regolamentata in maniera esplicita l'incidenza della proposizione del giudizio arbitrale sulla prescrizione - sia per quanto riguarda l'interruzione della prescrizione che la sospensione della interruzione - proponendosi una riformulazione del quarto comma dell'articolo 2943 del codice civile. Infatti, accanto alla previsione che: «La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore», si dovrebbero aggiungere le seguenti parole: «e anche dall'atto che promuove l'arbitrato». È già pacifico in giurisprudenza, ma vale la pena stabilirlo espressamente.

Inoltre, dopo il terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile, dovrebbe essere precisato che nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento in cui gli arbitri hanno accettato la nomina sino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 820 del codice di procedura civile, in modo da realizzare compiutamente anche nell'arbitrato l'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione proprio della domanda giudiziale.

Queste due nuove disposizioni naturalmente servono non a produrre delle innovazioni, ma quanto meno a chiarire e fornire una certezza in materia.

Per quanto riguarda la decisione sull'impugnazione per nullità, tra il primo e il secondo comma dell'articolo 830 del codice di procedura civile, potrebbe essere inserita una disciplina del seguente tenore: «L'efficacia del compromesso o della clausola compromissoria resta salva eccetto nel caso di dichiarazione di nullità ai sensi del numero 1 dell'articolo 829».

Bisogna cioè affermare con chiarezza che quando vi sono motivi di nullità, che non si riferiscono al compromesso o alla clausola compromissoria, la nullità dichiarata non travolge il compromesso o la clausola compromissoria.

Un'altra modifica potrebbe riguardare l'arbitrato internazionale, ma ne ripareremo quando esamineremo i singoli articoli.

Si tratta di una disciplina che deve essere approvata nella sua generalità, salvo verificare in concreto volta per volta la consonanza dell'innovazione rispetto al sistema normativo che regola l'arbitrato nel nostro ordinamento.

Da questo punto di vista siano favorevole ad una sollecita disamina e ad una rapida approvazione del disegno di legge in titolo da parte della nostra Commissione in sede redigente.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Propongo di sospendere brevemente la seduta. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

*I lavori, sospesi alle ore 9,55, sono ripresi alle ore 11,20.*

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, la mia replica sarà brevissima perchè coloro che sono intervenuti in discussione generale, i senatori Battello ed Acone, che ringrazio, hanno dichiarato di condividere l'impostazione generale del disegno di legge. Condivido anch'io tale impostazione auspicando altresì che il disegno di legge sia sollecitamente approvato, riconoscendo anche che questo aspetto della giustizia civile (seppure in questo caso privata) rappresenta una componente importante nel tentativo di far uscire la stessa giustizia civile dallo stato di crisi nel quale si trova.

Vi sono, naturalmente, alcuni punti della normativa che meritano di essere meditati e discussi. Tale discussione verrà sviluppata in sede d'esame dell'articolato.

Mi sembra che i punti più rilevanti siano stati posti in luce come, per esempio, quello, relativo alla clausola compromissoria contenuta nei contratti, ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile, aspetto sul quale si è già in precedenza discusso.

Altre questioni sono state sollevate relativamente all'articolo 9 in ordine alla connessione, che rappresenta forse la questione più importante.

Altra questione di fondo è quella relativa alla efficacia da dare al lodo arbitrale una volta che siano state emesse le pronunzie o una volta che esso sia stato depositato. Il problema è se questa efficacia debba essere meramente quella propria di titolo esecutivo una volta che sia stato depositato il lodo, ovvero se essa - come sostiene parte della dottrina - sia da equipararsi a quella di una vera e propria sentenza suscettibile di dar luogo ad un giudicato.

Questo aspetto dell'efficacia, rappresenta il punto al nostro esame di maggior rilievo, così come alcune ulteriori puntualizzazioni che sono state richieste, per esempio, dall'associazione dell'arbitrato in ordine alle norme sulla interruzione e sulla sospensione della prescrizione, nonchè in ordine all'arbitrato internazionale, che rappresenta un punto di rilievo meramente tecnico che potremo affrontare nel corso di esame dell'articolato.

Ritengo, tuttavia, che il consenso manifestato sia di auspicio affinché il disegno di legge sia approvato a breve termine.

**CASTIGLIONE**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime soddisfazione per il dibattito sviluppatosi in Commissione sul disegno di legge di iniziativa governativa, nonché per la sostanziale adesione alla proposta di modifica normativa in materia di arbitrato.

Sono due le ragioni che hanno spinto il Governo a presentare il disegno di legge in esame. La prima ragione è data dalla necessità di superare una contraddizione giurisprudenziale e dottrina in ordine all'efficacia del lodo arbitrale dinanzi al pretore, nell'intento di dare una regolamentazione che renda certa l'applicazione e gli effetti di questo provvedimento. L'altra motivazione risiede nella necessità di tener conto che ormai gli accordi di lodo arbitrale in sede internazionale hanno avuto notevole sviluppo, per cui si rende evidente, o meglio necessaria, la definizione di una nuova e più precisa regolamentazione della materia.

È indubbio che la nuova normativa nel suo complesso, porterà molta chiarezza e sicurezza.

Il Governo auspica, pertanto, che il Parlamento proceda ad una sollecita approvazione del disegno di legge.

**PRESIDENTE**. Invito i senatori che intendano proporre emendamenti a presentarli entro la seduta pomeridiana di mercoledì 4 dicembre prossimo venturo.

Poiché non si fanno osservazioni il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 11,35.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT.SSA MARISA NUDDA